

Decreto N.° 76/2020



**- CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
PRESIDENZA**

**Il Presidente della Corte, Domenico Introcaso,
letto il proprio decreto in data 20 novembre 2020 di ulteriore
regolamentazione dell'attività in regime Covid;
rilevato che, nella trascrizione dello stesso si incorreva in errori
materiali alle pagine 3 (linee 10 e ss, riguardanti la ricezione dei ricorsi
per cassazione) e alla penultima pagina sub 3) e 4) (orari di accesso
all'UNEP);
ritenuto di provvedere alla modifica delle parti interessate mediante
integrazione e riscrittura, in parte de qua, del decreto;
ritenuto, pertanto, di rassegnare il testo definitivo di esso nei termini di
seguito riportati:**

vista la Legislazione riguardante la regolamentazione dell'attività giudiziaria in
correlazione con l'epidemia da Covid19;

tenuto conto dei precedenti provvedimenti organizzativi adottati e dei risultati
ottenuti in correlazione con a funzionalità dei servizi;

preso atto della qualificazione del territorio del Distretto a rischio alto; esaminati
in particolare, e per quel che è di ulteriore interesse, l'articolo 1, decreto-legge
7 ottobre 2020, n. 125 ("Misure urgenti connesse con la proroga della
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la
continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della
direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020"), di proroga dello stato di
emergenza sino al 31 gennaio 2021;

Visti gli artt. 23 e 24, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 ("Ulteriori misure
urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese,
giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19), di
regolamentazione dell'attività giurisdizionale;

Vista la Delibera CSM del 6 novembre 2020, intestata "emergenza Covid, linee
guida agli uffici giudiziari";

visto, ancora, l'art. 23, DL 149/2020 (Disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19); ritenuta la opportunità che la situazione sia riesaminata alla stregua delle nuove emergenze;

ritenuta la necessità di intervenire con prescrizioni finalizzate a ridurre gli afflussi di utenti negli uffici giudiziari di via Falcone e Borsellino in Catanzaro in correlazione con la regolamentazione dell'attività giurisdizionale, siccome da ultimo disciplinata dalle fonti normative, primarie e secondarie, citate in premessa;

sentiti ulteriormente, in interlocuzione diretta, IL PG e il Procuratore della Repubblica in sede, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, i Presidenti e i consiglieri di Sezione della Corte;

IMPARTISCE LE SEGUENTI DISPOSIZIONI

Accessi agli Uffici Giudiziari:

Gli accessi alla sede degli Uffici Giudiziari di via Falcone e Borsellino in Catanzaro sono preclusi ai privati che non siano parti o soggetti convocati nei processi o procedimenti fissati in attuazione della normativa richiamata , ovvero convocati dalla Procura della Repubblica o dalla Procura Generale in conformità alle disposizioni da questi ultimi Uffici impartite.

La qualità di parti o soggetti convocati va dimostrata all'accesso mediante esibizione di un documento di identità e del provvedimento di convocazione, previa verifica nell'elenco dei procedimenti o processi che saranno trattati.

L'accesso è subordinato all'uso della mascherina regolarmente posizionata a copertura del naso e della bocca e all'accertamento, mediante apparato installato all'ingresso, della temperatura corporea inferiore ai 37,5.

In caso di assembramento, di numero eccessivo di utenti, tali da rendere critica la situazione sul distanziamento o comunque da esporre a rischio di contagio, il magistrato o il funzionario responsabile del settore o dell'area fisica nella quale si verifica la criticità può chiedere l'allontanamento di soggetti esterni con l'intervento della Vigilanza o dei Carabinieri di servizio.

SERVIZI DI CANCELLERIA– Sono garantiti dal Front –office – sito al piano terra dei locali degli uffici giudiziari di Via Falcone e Borsellino e dagli “Sportelli Virtuali”.

Il Front – office è accessibile per le sole attività civili e penali, da svolgere necessariamente in presenza (es. visione fascicoli processuali).

Tutte le altre attività sono adempiute dagli Sportelli Virtuali.

Allo scopo sono istituiti tre sportelli suddivisi per tipologia di attività e per come di seguito indicati:

Sportello Virtuale Cancellerie Civili contattabile alla seguente Pec:

civile.ca.catanzaro@giustiziacert.it.

Sportello Virtuale Cancellerie Penali. La pec da utilizzare è la seguente:

sez2.penale.ca.catanzaro@giustiziacert.it.

Sportello Virtuale U.O.R Ragioneria contattabile alla seguente mail:

ragioneria.ca.catanzaro@giustizia.it.

In esplicazione, si chiarisce, per settore e per oggetto della richiesta:

Cancellerie Penali (*Cancellerie penali dibattimento/assise appello/ misure di prevenzione/minori/incidenti di esecuzione*) svolge le attività di seguito indicate:

La richiesta di copia di atti/sentenze/dispositivi deve avvenire tramite pec; il rilascio avverrà con lo stesso mezzo previo pagamento telematico dei diritti- se dovuti (Piattaforma Pago PA);

La pec da utilizzare per le attività di cui sopra è la seguente:

Cancellerie Civili

- Le richieste di certificazione e di rilascio copie da canalizzare su fascicolo telematico SICID vanno proposte con istanza dettagliata contenente indicazione specifica dei motivi della richiesta e prova dell'avvenuto pagamento telematico dei diritti -se dovuti-.
- Le istanze ex art. 369 c.p.c. vanno inviate sul fascicolo telematico SICID e la cancelleria restituirà l'istanza appositamente vistata e firmata digitalmente con lo stesso mezzo.
- Il ritiro del fascicolo di parte cartaceo potrà avvenire nel locale adibito a front-office sito a piano terra.
- La spedizione dei titoli in forma esecutiva avverrà per via telematica con sottoscrizione della formula ex art. 475 c.p.c. (c.d. "Comandiamo") con firma digitale da parte del funzionario incaricato.

La parte provvederà a depositare sul fascicolo telematico apposita istanza di richiesta di rilascio della formula esecutiva e al pagamento telematico dei diritti di copia come da disposizioni di legge (artt. 266 e segg. DPR 115/2002 T.U. Spese di Giustizia) e da circolari Ministero della Giustizia da ultimo DAG 24/7/2018 0149064.U).

Il funzionario addetto, verificata la regolarità dell'istanza, dei documenti allegati e dell'avvenuto pagamento in via telematica dei diritti, provvederà alla formazione del titolo esecutivo mediante copia del provvedimento con allegato un modello contenente la "spedizione in forma esecutiva" e vi apporrà la sottoscrizione digitale.

Il titolo così formato "non nativo digitale" sarà caricato sul PCT ed estratto dalla parte che a sua volta provvederà a certificarne la conformità ai sensi

dell'art. 16 bis comma 9 del D.L. 179/2012 come modificato dal D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014.

L'avvocato, al fine di ottemperare a quanto disposto dall'art. 476 c.p.c. dichiarerà, sotto la propria responsabilità, che quella presentata all'Unep è la sola copia in forma esecutiva che intende azionare. (Circ. Ministero della Giustizia DOG 15/10/2020 0165232 .U)

Resta ferma la disposizione di cui all'art. 476 c.p.c. 2° comma in ordine al rilascio di eventuale ulteriore copia.

Del pari resta ferma la possibilità di richiedere copie cartacee in ipotesi di diniego da parte di uffici posti fuori distretto.

Per eventuali istanze e richieste per le quali non è possibile l'invio telematico sul fascicolo processuale, si segnala l'indirizzo pec delle cancellerie civili e lavoro:

civile.ca.catanzaro@giustiziacert.it

ATTIVITA' GIURISDIZIONALE- UDIENZE

Con riferimento alle udienze, pare utile ricordare che la disciplina normativa di riferimento, articoli 23 DL 175/2020 e 23, DL 190/2020, hanno quali destinatari, secondo lettera, i presidenti dei collegi. Nondimeno, tenuto conto dei criteri suggeriti dalla delibera CSM 4 novembre 2020 nei limiti propri della fonte normativa, sembra opportuno orientare la trattazione ai seguenti principi e alle seguenti modalità:

udienze penali.

Disciplina DL 149/2020, art. 23, appelli avverso le sentenze di primo

In via preliminare pare utile segnalare le innovazioni con riferimento alla trasmissione degli atti relativi ai processi di appello regolati dalla normativa citata e di seguito illustrata.

In applicazione del disposto normativo, gli atti vanno trasmessi sul portale atti deposito penale ai seguenti indirizzi:

depositoattipenali.ca.catanzaro@giustiziacert.it

depositoattipenali2.ca.catanzaro@giustiziacert.it

depositoattipenali3.ca.catanzaro@giustiziacert.it

Tanto premesso in termini di modalità di gestione, ricorda:

- 1) l'articolo 23 dl 149/2020, non prevede la trattazione da remoto (via team), dal 25 novembre 2020 sugli appelli proposti verso le sentenze di primo grado la Corte di appello procede in camera di consiglio nel giorno fissato per la trattazione e già ritualmente notificato alle parti senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, con decisione assunta sulla base delle conclusioni scritte inviate nei termini di 10 giorni prima da parte del PG e di cinque giorni prima dell'udienza da parte dei difensori delle altre parti;
- 2) Il P.G. trasmetterà via pec alla cancelleria del giudice procedente un unico documento contenente le conclusioni relative a tutti i processi per i quali non ha richiesto la discussione orale, fissati per l'udienza (indicando nome dell'imputato e numero RG corte), e che verrà trasmesso dalla cancelleria della sezione procedente ai difensori costituiti nel processo ;
- 3) Relativamente alle competenze per l'ipotesi di ammissione al gratuito patrocinio, il deposito delle conclusioni scritte, quale modalità legislativamente fissata, tiene luogo della discussione e al difensore che deposita conclusioni scritte sarà liquidata anche la fase di discussione.
- 4) Il dispositivo è adottato nel giorno stabilito per l'udienza ed è comunicato alle parti tramite pec (PG e difensori delle parti).
- 5) La richiesta di discussione orale in presenza è soggetta a termine perentorio di 15 giorni liberi prima dell'udienza ;
- 6) Le caselle PEC a cui i difensori devono inviare la richiesta di discussione orale o le conclusioni scritte sono individuate ai sensi dell'art. 24 d.l. 28.10.2020 n. 137 (secondo il quale il deposito deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati e pubblicato sul Portale dei servizi telematici. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative

ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio). In aggiunta e preferibilmente vanno indicate le caselle di posta elettronica di ciascuna Sezione Penale al fine di evitare disguidi nella trasmissione delle pec alle Sezioni competenti ;

Al fine di garantire le esigenze di tutela della salute poste a base del d.l. n. 149/2020, saranno trattati in ogni udienza, in aggiunta a quelli con trattazione scritta , i seguenti processi , per i quali è pervenuta nei termini la richiesta di trattazione in presenza o nei quali l'imputato , a mezzo del difensore , manifesti la volontà di partecipare:

-a) i processi con imputati sottoposti per il processo pendente in appello a misure cautelari , per i quali vi è richiesta di discussione orale o richiesta degli imputati di presenziare, compresi i maxi-processi ;

-b) **un ulteriore numero complessivo massimo di 10 processi** , da individuare , tra quelli già fissati , con preferenza, secondo criteri di priorità predeterminati : b1) processi del cd codice rosso; b 2) processi urgenti ex art 132 bis disp .att. cpp , di maggiore allarme sociale ; b3) processi provenienti già da rinvio , anche da precedente sospensione per emergenza Covid (udienze sospese da marzo a giugno 2020 ; b4) processi più risalenti in ordine di iscrizione di rg ;

L'elenco dei processi individuato dal presidente di sezione sulla base dei predetti criteri che sarà trattato in presenza , sarà affisso fuori dall'aula di udienza con indicazione dell'ordine e dell'orario di trattazione.

Per i processi in esubero che non potranno essere trattati verrà dato tempestivo avviso dalla cancelleria che la trattazione verrà differita con nuovo decreto , in modo da evitare accessi inutili in aula di udienza e comunque nell'ufficio giudiziario. Analogo provvedimento sarà assunto per le istanze tardive.

Si ribadisce che i processi diversi da quelli a carico di imputati gravati da misure cautelari, e quelli superiori al numero di 10, per i quali è stata richiesta la discussione orale saranno rinviati fuori udienza **con nuovo decreto di fissazione da comunicare alle parti.**

Nell'ipotesi di processi a carico di pluralità di imputati e di richiesta di discussione orale formulata solo da alcuni di essi, tenuto conto della finalità della disposizione normativa, procederanno a discussione orale solo le parti che l'hanno richiesta e a trattazione scritta le altre parti. In tal caso, se il PG non aveva richiesto la trattazione orale concluderà comunque per iscritto.

Se possibile, al fine di evitare il rischio di assembramenti in aula, nei maxi processi è auspicabile che il PG depositi requisitoria scritta, che verrà comunicata ai difensori.

Disposizioni riguardanti gli altri procedimenti penali di appello in seguito all'art. 23 decreto ristori (d.l. 137/2020)

Le disposizioni dell'art. 23 d.l. 137/2020 si applicano invece alle udienze in camera di consiglio diverse da quelle che riguardano gli appelli contro sentenze di primo grado; quindi per convalida MAE, prevenzione, rid, esecuzioni, prevenzioni. Per tali procedimenti si può utilizzare la trattazione da remoto. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione giorno, ora e modalità del collegamento e si applica l'art. 23 d.l. 137/2020. I presidenti del collegio valuteranno quali fascicoli potranno essere trattati da remoto e quali in presenza.

Vanno, in ogni caso, trattati e non possono essere rinviati MAE e prevenzione oltre che gli incidenti di esecuzione che riguardano soggetti detenuti, o questioni urgenti e indifferibili.

UDIENZE CIVILI

Confermato il principio per cui difensori e magistrati sono tenuti al deposito di atti difensivi e documenti e di provvedimenti esclusivamente con modalità telematica, in integrazione si suggerisce:

udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti:

a) si celebrano con deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni secondo la scansione procedimentale indicata dal comma 4 dell'art

221 DL 34/2020 convertito con la L. 77/2020, come integrata dal D.L. 137/2020;
b) possono essere svolte da remoto mediante collegamenti audiovisivi a distanza su richiesta di una o più parti;

le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dagli ausiliari del giudice si svolgono, con il consenso preventivo delle parti, mediante collegamenti audiovisivi a distanza;

le udienze che richiedono la presenza di soggetti diversi da quelli sopra indicati si svolgono in presenza nel rispetto delle misure di tutela già in atto (uso mascherine, obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, sanificazione delle mani, uso pannelli plexiglass).

L'attuale evoluzione della situazione epidemiologica nel territorio nazionale e calabrese rende evidente la necessità di utilizzare modelli di trattazione delle cause civili alternativi all'udienza in presenza; quest'ultima è circoscritta limitata ai casi di assoluta necessità e in relazione alla indifferibilità delle situazioni, soggettive o di materia, riguardanti la controversia.

La trattazione scritta delle cause civili (rito ordinario – rito camerale) trova la seguente, concordata articolazione:

- comunicazione al COA di Catanzaro e ai difensori delle parti a mezzo pec del decreto del presidente di sezione che sostituisce l'udienza in presenza con l'udienza a trattazione scritta e assegna il termine fino a 5 giorni prima della data dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
- entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto presidenziale le parti possono presentare istanza di trattazione orale, avendo cura di motivare l'istanza mediante la specifica indicazione delle ragioni che impongano la trattazione orale;
- l'istanza di trattazione orale è decisa nei cinque giorni successivi;

- il mancato deposito di note scritte equivale a mancata comparizione delle parti e comporta l'applicazione degli artt. 181 e 309 cpc;
- il provvedimento con il quale il collegio, sulla scorta delle note scritte telematiche, dispone per l'ulteriore corso della causa (assegnazione della causa a sentenza, concessione dei termini di cui all'art 190 cpc, riserva sull'inibitoria e sulle richieste istruttorie, rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni, rinvio d'ufficio della causa per impedimento/assenza del consigliere relatore o per altre esigenze d'ufficio, etc.) è emesso fuori udienza ed è comunicato tempestivamente alle parti a mezzo pec;
- l'udienza per il giuramento del CTU è sostituita dalla dichiarazione di accettazione dell'incarico di giuramento *di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate* sottoscritta dal CTU con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico il giorno prima dell'udienza entro le ore 12.00;
- la discussione orale delle cause soggette al rito del lavoro (locazioni, opposizioni a ordinanze-ingiunzioni, agrarie) ovvero delle cause rinviate ai sensi dell'art 281 sexies cpc è sostituita dal deposito di memorie difensive fino a 5 giorni prima dell'udienza nel rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità; la lettura del dispositivo in aula sarà sostituita dal deposito telematico del dispositivo nello stesso giorno fissato per l'udienza; analogamente, la lettura della sentenza con motivazione contestuale ex art 281 sexies cpc sarà sostituita dal deposito telematico della sentenza nello stesso giorno dell'udienza;
- la camera di consiglio del collegio può essere effettuata da luogo diverso dall'ufficio giudiziario mediante l'utilizzato dell'applicativo Teams.

L'udienza in presenza può essere celebrata per un numero limitato di cause e, in ragione della situazione epidemiologica, della materia, del numero delle parti, può subire differimenti.

Le cause in presenza vanno chiamate ad orari differenziati, onde evitare assembramenti, il ruolo,

laddove le cause siano in numero elevato, è comunicato al COA e gli orari di trattazione sono affissi alla porta dell'aula.

L'udienza si svolge a porte chiuse.

UFFICIALI GIUDIZIARI

Al fine di perseguire le esigenze in premessa enucleate ed in conseguenza della estensione su tutto il territorio nazionale delle criticità epidemiologiche, i rapporti con l'Ufficio Nep restano così regolamentati:

- 1) la ricezione degli atti urgenti conserva l'attuale orario (ore 8:30/10:00 dal Lunedì al Venerdì) senza necessità di prenotazione;
- 2) ogni valutazione circa l'effettiva urgenza dell'atto richiesto e in ordine alla necessità di procedere all'evasione a mani della richiesta di notifica e/o di esecuzione, degli atti civili e penali - limitatamente al periodo di emergenza epidemiologica - è rimessa al prudente apprezzamento ed al senso di responsabilità dei Funzionari Unep/Ufficiali Giudiziari in servizio in correlazione con la situazione epidemiologica (rischio per lo stato dei luoghi di notifica o di accesso, per condizioni soggettive dei destinatari, carattere dell'atto o dell'attività oggetto di richiesta);
- 3) l'accesso all'Ufficio per la consegna degli atti privi del carattere d'urgenza è consentito previa prenotazione telematica, da eseguire mediante Portale della Corte d'Appello di Catanzaro - sezione UNEP - negli orari stabiliti dal decreto del Presidente della Corte di Appello di cui all'art. 104 D.P.R. 1129/59, dalle ore 08,30 alle ore 12,00. La durata dell'accesso, fissato con prenotazione telematica, è contenuta in 10 minuti per singolo utente;
- 4) La restituzione degli atti, sia di notifica che d'esecuzione, sarà espletata dalle ore 8,30 alle ore 12,00 senza prenotazione ma nelle forme ordinarie, attraverso attesa in fila con distanziamento fra gli utenti in attesa per come

regolato con sistema elimina-code ed in ossequio alle regole anti-assembramento;

5) Le ricevute del modello F (registro deposito) non necessitano della sottoscrizione del richiedente e il Funzionario addetto apporrà la dicitura "somma Regolarizzata".

L'utenza per qualsiasi richiesta/ informazione diretta ai Funzionari/Ufficiali potrà inviare una mail al loro indirizzo di posta istituzionale (così come di seguito indicato): **nome.cognome@giustizia.it**

TIROCINANTI

L'attività dei tirocinanti presso la Corte di Appello proseguirà senza frequentazione diretta con i magistrati affidatari. Sarà cura dei magistrati affidatari stabilire i termini della prosecuzione del tirocinio, mediante forme di comunicazione a distanza e di lavoro in ambiente privato.

Il presente Decreto avrà efficacia, per la parte di indirizzo, dal 23 novembre 2020

COMUNICAZIONI

Si notifichi a mezzo PEC al Presidente della Giunta regionale, all'assessore alla sanità della Regione Calabria.

Si partecipi alla Dirigente amministrativa per i provvedimenti organizzativi di competenza e alla Dirigente NEP, anche per la successiva trasmissione al personale.

Si comunichi al Procuratore Generale in sede, ai Presidenti di sezione e ai Consiglieri della Corte di appello, al Consiglio dell'Ordine distrettuale degli avvocati e ai Consigli dell'ordine degli avvocati presso i Tribunali del distretto.

Si rimetta al Consiglio Giudiziario.

Catanzaro, il 20/23 novembre 2020.

Il Presidente della Corte

Domenico Introcaso

